

Ordinanza sulla Commissione federale per la sicurezza nucleare (OCSN)

del 12 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 71 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003¹ sull'energia nucleare (LENu),

ordina:

Sezione 1: Statuto

Art. 1

La Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) è una commissione extra-parlamentare secondo l'articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Sezione 2: Attività

Art. 2 Stato attuale della scienza, della tecnica e della ricerca

¹ La CSN segue lo stato della scienza e della tecnica, in particolare nel settore della sicurezza nucleare.

² Essa può raccomandare lavori di ricerca in Svizzera o la partecipazione di organi svizzeri alla realizzazione di progetti esteri o internazionali.

Art. 3 Esame delle questioni fondamentali della sicurezza nucleare

¹ La CSN esamina le questioni fondamentali della sicurezza nucleare, in particolare nei settori:

- a. della sicurezza tecnica degli impianti;
- b. dell'influsso del modo di organizzazione e del comportamento umano sulla sicurezza nucleare;
- c. dello smaltimento delle scorie radioattive;
- d. della valutazione della sicurezza nucleare;
- e. della vigilanza sugli impianti nucleari.

RU 2008 5741

¹ RS 732.1

² RS 172.010

² Essa può emanare raccomandazioni per migliorare la sicurezza nucleare.

³ Su richiesta dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il proprio parere in merito a fatti specifici.

Art. 4 Collaborazione per l'emanazione di norme

¹ La CSN partecipa all'elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare.

² Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 70 LENU.

³ Essa può raccomandare l'emanazione o la modifica di norme per gli impianti nucleari svizzeri.

Art. 5 Parere

¹ La CSN può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:

- a. le autorizzazioni di massima;
- b. le licenze di costruzione;
- c. le licenze d'esercizio.

² Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza.

³ Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell'uomo e dell'ambiente sono sufficienti.

⁴ Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.

Art. 6 Informazioni

¹ Le autorità di vigilanza forniscono alla CSN le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti di cui agli allegati 5 e 6 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004³ sull'energia nucleare.

² Qualora le autorità di vigilanza non dispongano di informazioni, la CSN può richiederle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.

³ RS 732.11

Sezione 3: Organizzazione

Art. 7⁴ Composizione

La CSN si compone di periti che possiedono le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie.

Art. 7a⁵ Indipendenza

¹ La CSN e i suoi membri non sono vincolati a istruzioni.

² I membri della CSN esercitano il proprio mandato a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un'organizzazione o di un'impresa. Non possono farsi rappresentare.

³ I membri della CSN devono essere esperti indipendenti. Essi non possono segnatamente intrattenere rapporti di lavoro o di mandato con:

- a. un'autorità incaricata dell'esecuzione della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare;
- b. l'unità organizzativa di un'impresa che gestisce un impianto nucleare svizzero, a meno che non si tratti di una struttura destinata all'insegnamento e alla ricerca scientifici;
- c. un'organizzazione o un'autorità incaricata della pianificazione di depositi in strati geologici profondi.

Art. 8 Nomina

¹ Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CSN su proposta del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

² La CSN può sottoporre proposte di nomina al DATEC.

Art. 9 Gruppi peritali temporanei

¹ Per trattare problemi particolari, la CSN può istituire gruppi peritali temporanei.

² I gruppi peritali temporanei preparano la documentazione decisionale per la CSN.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l'indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4511).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l'indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4511).

Art. 10 Periti

In caso di necessità e d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE), la CSN può far capo a periti.

Art. 11 Segreteria

¹ La CSN dispone di una segreteria specializzata. Questa è subordinata amministrativamente all'UFE.

² Se necessario, i collaboratori della segreteria partecipano alle sedute della CSN e dei gruppi peritali temporanei.

Sezione 4: Gestione amministrativa**Art. 12** Sedute

¹ La CSN si riunisce quando occorre, ma almeno sei volte all'anno su convocazione del presidente.

² La CSN può invitare i collaboratori dell'UFE e dell'IFSN alle sue sedute e a quelle dei gruppi peritali temporanei.

Art. 13 Votazioni

¹ La CSN è in numero quando sono presenti i due terzi dei suoi membri.

² La CSN decide a maggioranza semplice dei votanti. Il presidente vota; in caso di parità il suo voto è decisivo.

³ La CSN può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno due terzi dei membri. La decisione è resa nota durante la seduta successiva.

Art. 14 Processo verbale

Le deliberazioni della CSN e dei gruppi peritali temporanei sono consegnate in un processo verbale.

Art. 15 Rapporti

¹ Entro il 15 dicembre di ogni anno la CSN presenta al DATEC la pianificazione delle attività per l'anno successivo.

² Essa presenta al DATEC un rapporto di attività annuale. Questo viene pubblicato.

³ Ulteriori rapporti e pareri vengono pubblicati d'intesa con l'UFE.

Art. 16 Ricusazione

¹ L'obbligo di ricusarsi dei membri della CSN e dei periti è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa.

² ...⁷

Art. 17 Segreto

¹ Le deliberazioni della CSN, dei suoi comitati e dei gruppi peritali non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti.

² I membri e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d'ufficio e all'obbligo di testimoniare.

³ Il DATEC è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 320 numero 2 del Codice penale⁸.

⁴ L'obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della CSN.

Art. 18 Indennità

L'indennità dei membri della CSN è retta dall'ordinanza del 12 dicembre 1996⁹ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 19** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 marzo 1983¹⁰ concernente la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari è abrogata.

Art. 19a¹¹ Disposizioni transitorie

¹ I rapporti di lavoro o di mandato ai sensi dell'articolo 7a capoverso 3 che sussistono già al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono essere mantenuti fino al termine del periodo amministrativo 2012–2015.

⁶ RS 172.021

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l'indipendenza dei membri), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).

⁸ RS 311.0

⁹ [RU 1997 167, RU 2009 6137 II n. 2]

¹⁰ [RU 1983 278, 2005 601 all. 7 n. 1]

¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 20 nov. 2013 (Requisiti più severi concernenti l'indipendenza dei membri), con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4511).

² Per i membri che intrattengono un rapporto di lavoro o di mandato secondo il capoverso 1 continuano ad applicarsi i motivi di ricsuzione secondo l'articolo 16 capoverso 2 previgente.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.